



Portieri (CONFEDILIZIA)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

123 - FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ₁	31/12/2006	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2007	31/05/2009	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻⁴	TFR
01/06/2009	31/05/2010	1,05% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻⁴	TFR
01/06/2010	31/12/2012	1,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻⁴	TFR
01/07/2013	ad oggi	2,05% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻⁴	TFR

¹ Data di stipula dell'accordo di adesione al Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	31/05/2009	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/06/2009	31/05/2010	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/06/2010	31/12/2012	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2013	ad oggi	2,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONTE

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione, anche in misura maggiore rispetto a quella minima indicata dalla forma istitutiva, e può essere successivamente variata secondo le modalità di cui al "Regolamento dei versamenti aggiuntivi"; analogamente, per il datore di lavoro. N.B. Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono decidere di effettuare versamenti aggiuntivi "una tantum".

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio

dell'anno successivo.

Destinatari

FONTI

A decorrere dalla data di stipula dell'accordo di adesione possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, e a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

LABORFONDS

Dal 1° gennaio 2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, e a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 03/11/1994

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- le indennità sostitutive di preavviso;
- le indennità sostitutive di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI (CONFEDILIZIA)

Indice:

26/11/2019 CCNL Accordo di rinnovo
12/11/2012 CCNL Accordo di rinnovo
21/04/2008 CCNL Accordo di rinnovo
04/12/2003 CCNL Testo definitivo
15/12/1999 CCNL Testo definitivo
21/01/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

26/11/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/11/2019, tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia - CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS, si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati .
Il presente contratto decorre per la parte economica dall'1/1/2020 e per la parte normativa dall'1/1/2022, salvo diverse decorrenze previste per singoli istituti , e scadrà il 31/12/2022.

Art 97 Previdenza complementare

1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FONTE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento.
Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini .
3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori:
 - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore;
 - 2,05% della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro. Della predetta misura lo 0,05% costituisce la quota associativa ;
 - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%;
 - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore.
4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo.
5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi .

12/11/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/11/2012, tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia - CONFEDILIZIA e la FILCAMS - CGIL, la FISASCAT - CISL, la UILTuCS, si è stipulata l'ipotesi di accordo per procedere al rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati , stipulato il 21/4/2008.
Il presente contratto decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2014.

Art. 94 Previdenza complementare

1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FONTE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini .
3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori:
 - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
 - 2,05% della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro. Della predetta misura lo 0,05% costituisce la quota associativa;
 - una quota del TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%;
 - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore.
3. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo.
4. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi .
 - Norma transitoria -L'incremento della percentuale di retribuzione a carico del datore di lavoro avrà luogo dal primo giorno del semestre successivo all'entrata in vigore del presente CCNL .

21/04/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/4/2008, tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS, visto il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 4/12/2003, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo, si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati.

Il presente CCNL decorre dall'1/4/2008 al 31/12/2010.

Art. 94 - Previdenza complementare

1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i lavoratori del settore la diffusione della copertura di previdenza complementare, le parti convengono di considerare FONTE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini .
3. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori:
 - un minimo dello 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore;
 - 0,55% fino al 31/5/2009; 1,05% dall'1/6/2009 al 31/5/2010; 1,55% dall'1/6/2010 della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro. Delle predette misure lo 0,05% costituisce la quota associativa;
 - una quota del T.F.R. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%;
 - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore.
4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista la integrale destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo.
5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi .

04/12/2003

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/12/2003, tra la CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CGIL, la UILTUCS-UIL e con la partecipazione della UIL, visto il C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 15/12/1999, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo, si è stipulato il presente C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, composto da: 1 premessa, 1 dichiarazione congiunta, 16 titoli, 120 articoli, 7 tabelle, 12 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Il presente CCNL decorre dall'1/12/2003 al 31/12/2006 salvo la parte economica che, in conformità al Protocollo 23/7/1993, scadrà il 31/12/2004.

Art. 83 - Previdenza integrativa

- 1) Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.
- 2) L'adesione o la costituzione di uno specifico fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate e approfondite dalla Commissione paritetica nazionale che ne definirà le modalità operative.
- 3) Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori:
 - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
 - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
 - una quota del TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%;
 - una quota, "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari ad E 15,49, di cui E 11,88 a carico del datore di lavoro ed E 3,61 a carico del lavoratore.
- 4) Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

15/12/1999

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/12/1999 tra la CONFEDILIZIA, la FISASCAT-CISL, la FILCAMS-CGIL e la UILTUCS-UIL è stato stipulato il C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2000 e scadrà per la parte normativa il 31/12/2002, per la parte economica il 31/12/2000

Art. 10 Commissione paritetica nazionale

2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni:

[...]

e) definire le procedure e le modalità per costituire la previdenza Integrativa, come dal successivo art. 76;

Art. 76 - Previdenza integrativa

1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.
2. La costituzione di uno specifico Fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate e approfondite dalla Commissione paritetica nazionale che ne definirà le modalità operative.
3. Gli elementi di costo, fatti salvi i risultati del lavoro della Commissione di cui al precedente capoverso, prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori:
 - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;
 - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;
 - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;
 - una quota, 'una tantum', non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a £. 30.000 di cui £.

23.000 a carico del datore di lavoro e £. 7.000 a carico del lavoratore.

4. Per i lavoratori la cui 1a occupazione è iniziata successivamente al 28.4.93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo.

5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

21/01/1997

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/1/1997 tra CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL unitamente ad una delegazione di rappresentanti dei lavoratori si e' proceduto al rinnovo, ai sensi dell'art. 95 del CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati del 12/5/1995, della parte economica del CCNL stesso, a far data dal 01-01-97.

A tal proposito le parti convengono di sostituire le tabelle retributive, di cui all'art. 93 CCNL, con le seguenti, decorrenti dal 1 gennaio 1997, salvo le diverse decorrenze a margine indicate.

Dichiarazione delle parti

Le Parti convengono inoltre di incaricare i rappresentanti delle Parti sociali nel Comitato Esecutivo della Cassa Portieri, affinché essi esaminino le problematiche relative alla Previdenza integrativa, anche alla luce delle più recenti disposizioni, presentando alle Parti sociali, entro il 15 aprile 1997, una proposta circa la possibilità di costituire un Fondo di Previdenza integrativa, che possa essere esaminata e valutata dalle Parti sociali stesse.
